



Regolamento per la disciplina dei referendum, attività propositive, consultazione dei cittadini

Approvato con delibera del C.C. n. 48 del 11/02/1994

TITOLO I

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dall'art. 45 nonché dagli artt. da 47 a 51 dello Statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del comune.

Art. 2 Istituti di partecipazione propositiva

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto l'attività propositiva dei cittadini è assicurata dai seguenti istituti:

- a) Istanze
- b) Petizioni
- c) Proposte di atti amministrativi

Art. 3 Istituti di consultazione popolare

1. La consultazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del comune, è assicurata dai seguenti istituti:

- a) consultazioni informali
- b) referendum consultivi

TITOLO II

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE PROPOSITIVA

CAPO I

ISTANZE E PETIZIONI

Art. 4

Istanze

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al sindaco interrogazioni su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
2. Le istanze sono presentate al protocollo del Comune e sono soggette alla procedura sul procedimento amministrativo in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo che si tratti di atti per l'emanazione dei quali non è previsto l'espletamento di un procedimento amministrativo.
3. Qualora l'istanza abbia la natura di richiesta di informazione su fatti generali, supportata dall'esistenza di interessi semplici o diffusi, l'istanza viene esaminata e la risposta fornita entro 30 giorni dal sindaco.
4. Qualora l'oggetto dell'istanza riguardi un ramo dell'amministrazione per il quale il sindaco ha conferito delega ad un assessore, competente a rispondere è quest'ultimo nello stesso termine di cui al comma precedente.
5. Qualora l'istanza implichi competenze tecniche il sindaco può delegare a rispondere nel medesimo termine di cui ai commi precedenti, il segretario generale o il funzionario competente per materia.
6. Qualora l'istanza implichi, oltre che competenze tecniche, anche scelte politiche, la risposta verrà fornita congiuntamente dal sindaco o dall'assessore delegato per materia e dal segretario o funzionario competente, ferme restando le responsabilità di ciascuno per la parte di propria pertinenza.
7. La semplice istanza orale non comporta necessariamente risposta scritta.

8. Per le istanze a scopo informativo che siano supportate da diritti soggettivi o interessi legittimi per cui è previsto l'espletamento di un procedimento amministrativo e/o l'emissione di un provvedimento, verrà seguito il procedimento contenuto nel regolamento per l'applicazione della legge n. 241/90.

Art. 5 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività del comune inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi diffusi.

2. Le petizioni sono presentate al protocollo del Comune. Il segretario generale entro i successivi 30 giorni, le inoltra al sindaco accompagnate da una relazione contenente l'esito della verifica dei requisiti di legittimità e del riscontro dei presupposti di fatto e di diritto che siano rilevanti per l'attivazione dell'intervento richiesto.

3. Nell'ipotesi in cui l'accoglimento della petizione non comporti l'emanazione di un provvedimento e siano già disponibili le risorse necessarie per l'attuazione dell'intervento proposto, il sindaco si pronuncia sulla sua opportunità dandone notizia entro i successivi 15 giorni al primo firmatario della petizione.

4. Nello stesso termine il sindaco individua un funzionario responsabile a cui affida l'attuazione dell'intervento richiesto.

5. Nelle ipotesi diverse da quelle contemplate nel comma 3, sempre che siano già disponibili le risorse necessarie per l'attuazione dell'intervento, il sindaco assegna, nello stesso termine, la pratica al responsabile dell'unità operativa competente determinando altresì il termine entro il quale il procedimento deve concludersi. In mancanza di tale indicazione il termine è di 30 giorni.

Il procedimento si intende concluso con l'emanazione del provvedimento da parte dell'organo competente, il quale, potrà motivatamente emettere un provvedimento di diniego.

6. L'esito definitivo viene comunicato al primo firmatario della petizione entro 5 giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento.

CAPO II PROPOSTE DI ATTI

Art. 6 Proposte di atti amministrativi

1. Gli elettori del comune possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al sindaco, che provvede all'inoltro al presidente del consiglio comunale nel caso in cui la competenza appartenga a tale organo.
2. Le proposte di atti deliberativi possono riguardare tutte le materie di interesse generale o comunque che interessino gruppi di cittadini e di esclusiva competenza del comune.
3. La proposta di atti deliberativi non può riguardare nessuna delle materie che non è possibile sottoporre a referendum consultivo, elencate nel comma 2 dell'art. 49 dello Statuto.
4. La proposta deve consistere in uno schema di atto deliberativo completo di tutti gli elementi sostanziali in modo tale da poter essere sottoposto ad approvazione senza necessità di integrazioni e rettifiche di contenuto.
5. La proposta, sottoscritta da almeno trenta elettori, deve essere depositata presso la Segreteria generale. Del deposito viene dato avviso mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione della proposta agli organi di stampa comunali.
6. Il numero di firme richiesto deve essere raccolto entro 90 giorni dal deposito. Per l'autenticazione delle firme e le modalità di raccolta delle stesse valgono le medesime norme in vigore per il referendum consultivo.
7. Il sindaco, nei 60 giorni successivi, verifica la regolarità delle sottoscrizioni a cura dell'ufficio di segreteria generale.
8. Acquisiti i pareri di legittimità, di regolarità tecnica e contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, nonché altri eventuali pareri tecnici richiesti da norme, sentita la commissione consiliare competente per materia, il sindaco a seconda dell'organo competente iscrive la proposta all'ordine del giorno della giunta o la trasmette al presidente del Consiglio Comunale per l'iscrizione nell'ordine del giorno della prima seduta utile o comunque entro 60 giorni dal deposito della proposta sottoscritta dal numero necessario di elettori.
9. Contestualmente all'iscrizione all'ordine del giorno viene informato il primo firmatario della proposta perché possa assistere alla seduta del Consiglio o sia sentito dalla Giunta.

10. La decisione viene comunicata entro 15 giorni al medesimo soggetto di cui al precedente comma 9.

TITOLO III

GLI ISTITUTI DI CONSULTAZIONE POPOLARE

CAPO I

CONSULTAZIONI INFORMALI MEDIANTE ASSEMBLEE

Art. 7

Assemblee pubbliche

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relativi a particolari categorie di cittadini o alle diverse zone del territorio comunale che investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.
2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:
 - a) l'istituzione od il funzionamento di servizi pubblici;
 - b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
 - c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
 - d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività.
 - e) altri compiti e funzioni del comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministrazione e cittadini.

Art. 8

Convocazione - Iniziativa e modalità

1. La convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa del consiglio comunale, della giunta o del sindaco, relativamente alle materie di rispettivo interesse.
2. L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.
3. Il sindaco o il presidente del consiglio comunale, sentiti i capigruppo consiliari, stabiliscono, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:
 - a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito della zona interessata;
 - b) comunicati alla stampa ed agli altri organi d'informazione;
 - c) i servizi con i quali il comune dispone l'informazione dei cittadini, secondo l'apposito regolamento.

4. Alle assemblee il sindaco o il presidente del consiglio comunale invitano il presidente della commissione consiliare e l'assessore competenti per materia, dandone comunicazione agli assessori ed ai consiglieri comunali.

Art. 9

Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni

1. Le assemblee pubbliche indette dall'amministrazione comunale sono presiedute dal sindaco o da un assessore dallo stesso delegato ovvero dal presidente del consiglio comunale, se indette da tale organo .

2. All'assemblea assiste un dipendente comunale designato dal segretario generale che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.

3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dall'assemblea, su proposta del presidente.

4. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il presidente provvede a trasmettere copia all'organo che ha promosso la riunione ed al sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.

5. Il sindaco o il presidente del consiglio comunale curano l'iscrizione del documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno della prima adunanza dell'organo che ha promosso l'assemblea, per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.

6. Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini o dalle loro associazioni su argomenti di pertinenza dell'amministrazione comunale, concludono i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione. Il documento è sottoscritto dalle persone delegate dall'assemblea, che ne curano il recapito e l'illustrazione al sindaco.

7. Il sindaco incarica il segretario di disporre l'istruttoria di quanto costituisce oggetto del documento suddetto, nel più breve tempo, a mezzo degli uffici comunali competenti; conclusa l'istruttoria provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza della giunta comunale, o lo trasmette al presidente del consiglio comunale per l'iscrizione nell'ordine del giorno della prima seduta utile di tale organo.

CAPO II

CONSULTAZIONI INFORMALI ATTRAVERSO QUESTIONARI

Art. 10
Finalità e metodi

1. Per le stesse finalità di cui al comma 1 dell'art. 7 (assemblee pubbliche) il consiglio comunale, la giunta o il sindaco, relativamente alle materie di rispettivo interesse, possono effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.
2. Le linee generali della consultazione, la metodologia, l'ambito della stessa sono approvati dall'organo competente.
3. La consultazione può coinvolgere tutti i cittadini o essere limitata a:
 - a) particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività effettuata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;
 - b) un campione limitato ad una aliquota percentuale, stabilita dal consiglio comunale, di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il comune dispone od ai quali può accedere in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 11
Organizzazione

1. La giunta comunale nomina la commissione preposta ad organizzare la consultazione popolare indetta con la deliberazione consiliare di cui al precedente articolo. La commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.
2. La commissione è così composta:
 - a) sindaco, presidente;
 - b) presidente della commissione consiliare competente per l'oggetto della consultazione;
 - c) segretario generale ;
 - d) funzionario responsabile del servizio elettorale del comune.

Le funzioni di segretario della commissione sono attribuite al responsabile dell'unità operativa preposta all'organizzazione della consultazione.

3. La commissione definisce secondo gli indirizzi espressi dal consiglio comunale :
 - a) i contenuti sostanziali del questionario;

b) la individuazione precisa delle fasce di cittadini da consultare e/o dalle quali estrarre il campione.

4. La Commissione inoltre:

- a) approva il testo definitivo del questionario;
- b) presenza all'eventuale estrazione del campione di cui alla lett. b) del successivo comma 6;
- c) sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e dispone, a mezzo del segretario generale, gli incarichi del personale preposto alle predette operazioni;
- d) sovrintende alle operazioni di cui alle lettere d) ed e) del successivo sesto comma, verificandone la regolarità e decidendo in merito all'annullamento dei questionari che recano palesi segni di riconoscimento.

5 La commissione promuove e realizza, attraverso gli uffici comunali, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione popolare, mediante manifesti e con le altre forme previste dall'apposito regolamento.

6. L'unità organizzativa comunale incaricata di effettuare la consultazione provvede:

- a) alla predisposizione grafica ed alla compilazione del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente, in modo tale da consentire ai cittadini consultati di esprimere compiutamente e liberamente la loro opinione.
Il questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il consiglio comunale, la giunta comunale o il sindaco si sono proposti indicando la consultazione popolare. Con la stessa sarà inoltre precisato che al fine di assicurare la libera espressione dei cittadini, sul modulo e sulla busta con la quale lo stesso verrà restituito, non dovranno essere apposti nomi, firme, indirizzi od altri segni di riconoscimento, a pena di nullità;
- b) alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all'eventuale estrazione del campione ed alla formazione delle relative liste, ordinate per sezioni territoriali;
- c) alla stampa, tempestiva distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari, avvalendosi del personale comunale prescelto tenendo conto delle dotazioni dei diversi servizi e della disponibilità dello stesso ad effettuare prestazioni eccedenti l'orario di servizio, corrispondendo per esse il trattamento previsto dalle norme vigenti. Il personale prescelto è tenuto a partecipare a corsi di preparazione tenuti dal responsabile dell'unità organizzatrice;
- d) alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati, recuperando eventuali omissioni e registrando, per rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione, il numero e l'incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal parteciparvi;

- e) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti, effettuata dal servizio informatico comunale;
- f) all'invio dei risultati della consultazione alla commissione di cui al secondo comma, entro il giorno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte. Tali operazioni sono effettuate entro cinque giorni da quello in cui è stata conclusa la raccolta dei questionari;

Art. 12
Consultazione - Esito - Utilizzazione

1. La commissione organizzatrice provvede ad inoltrare all'organo che ha indetto la consultazione e al consiglio comunale la documentazione relativa ai risultati della stessa, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
2. Il sindaco, dopo la comunicazione al consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sugli organi di stampa dell'amministrazione comunale.
3. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali dell'organo che ha indetto la consultazione.

CAPO III
I REFERENDUM CONSULTIVI

Art. 13
Iniziativa

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività locale *per* iniziativa della maggioranza di 2/3 dei consiglieri comunali, ovvero di almeno duemila elettori del comune.

Art. 14
Oggetto e esclusioni

1. Il referendum consultivo potrà essere indetto su qualsiasi materia di esclusiva competenza del consiglio comunale e di interesse generale.

2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie relative a:
 - a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca, dichiarazioni di decadenza;
 - b) personale del comune e delle aziende municipalizzate;
 - c) regolamento interno del consiglio comunale
 - d) bilanci, finanze, tributi e contabilità;
 - e) materie sulle quali il consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
 - f) oggetti sui quali il consiglio comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale o da cui sono derivati rapporti con terzi;
 - g) pareri richiesti da disposizioni di legge.

E' altresì esclusa la ripetizione del referendum sul medesimo oggetto se non siano trascorsi almeno tre anni dalla prima consultazione.

Art. 15 **Ammissibilità del referendum**

1. Il Comitato promotore del referendum, presenta richiesta di referendum, indirizzata al sindaco. La richiesta deve essere sottoscritta da almeno trenta cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
2. La richiesta dei referendum deve essere depositata, insieme con il quesito referendario e le firme autenticate dei proponenti, presso il segretario generale che ne rilascia ricevuta.
3. Il quesito sottoposto a referendum deve essere unico e deve essere formulato con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione con esclusione di qualsiasi ambiguità.
4. I proponenti, previa autorizzazione del sindaco, possono avvalersi della collaborazione delle strutture burocratiche del comune per la più appropriata formulazione del quesito referendario.
5. Entro trenta giorni dalla richiesta il sindaco si pronuncia sull'ammissibilità del referendum, sentito il segretario generale .
6. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
 - ammissibilità della materia;
 - riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito;
 - verifica sulla regolarità della presentazione, da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme.

E' escluso qualsiasi altro parametro di valutazione, nonchè qualsiasi valutazione di merito. Il giudizio di cui al comma 6 deve essere espresso entro trenta giorni dal deposito della proposta.

Art. 16
Richiesta dei 2/3 dei consiglieri comunali

1. Qualora la richiesta prevista dall'art. 15 sia effettuata dai 2/3 dei consiglieri comunali in carica, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal segretario generale , il quale attesta al tempo stesso che essi sono consiglieri in carica.
2. Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, che depositano la richiesta presso il segretario generale.

Art. 17
Nomina commissione tecnica per il referendum

1. In caso di dichiarata ammissibilità si procede alla nomina della commissione tecnica per il referendum che avrà il compito di verificare che le firme dei sottoscrittori della proposta di referendum appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune e che siano pari o superiori al numero richiesto.
2. La commissione è composta dal segretario generale che la presiede, dal difensore civico, dal dirigente dei servizi demografici, dal dirigente del settore affari generali e dal responsabile del servizio a cui si riferisce il quesito referendario.

Art. 18
Revoca del referendum

1. Previo parere favorevole della commissione tecnica , di cui all'art. 17, comma 1, il sindaco revoca il referendum già indetto se prima del suo svolgimento il competente organo comunale accoglie la proposta dei promotori.
2. La revoca può intervenire non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum.

Art. 19
Raccolta delle firme

1. Per la raccolta delle firme devono essere usati appositi stampati ciascuno dei quali deve contenere sulla prima facciata, a stampa, la dichiarazione della richiesta di referendum con ben evidenziato il quesito da sottoporre al voto.

2. I fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori alla segreteria comunale.

3. Il funzionario preposto appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro tre giorni dalla presentazione.

Art. 20

Richiesta di referendum e autenticazione delle firme

1. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso ed in forma leggibile il nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita del sottoscrittore.

2. Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione sia compreso il comune ovvero dal difensore civico, dal segretario del comune interessato e dai funzionari comunali per i quali è stata rilasciata espressa delega. L'autenticazione, che può essere anche collettiva, deve avvenire nei modi e nelle forme previste dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

4. Il sindaco adotta, sotto la propria responsabilità, le opportune misure affinché sia garantita l'effettiva disponibilità secondo orari determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

5. La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del comune dei sottoscrittori la richiesta di referendum compete all'ufficio elettorale del comune stesso.

Art. 21

Deposito firme dei sottoscrittori

1. Il deposito presso il segretario generale di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere effettuato entro 90 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al segretario generale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione di domicilio da parte dei presentatori.

3. Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del segretario generale . Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 22 **Verifica regolarità**

1. La commissione tecnica entro 15 giorni lavorativi dal deposito verifica che le firme appartengano ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune e che esse siano pari o superino il numero di duemila.

2. Contro le decisioni della commissione tecnica è ammesso reclamo da parte di almeno tre dei promotori entro cinque giorni.
La commissione decide definitivamente, alla luce dei motivi proposti, nei successivi dieci giorni.

Art. 23 **Decadenza della richiesta di referendum**

1. La richiesta di referendum decade in seguito al mancato deposito delle firme prescritte nei termini di cui all'art. 21.

Art. 24 **Indizione del referendum**

1. La deliberazione di verifica della regolarità delle richieste di referendum da parte della commissione tecnica, di cui all'art. 17, devono essere trasmesse tempestivamente al sindaco ai fini di cui al presente articolo.

2. Ricevuta comunicazione di esse il sindaco con ordinanza da emanarsi entro il 31 gennaio, indice il referendum fissando la data di convocazione degli elettori, che non può essere né precedente a tre mesi, né successiva a sei mesi alla comunicazione della deliberazione della commissione in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

3. Il referendum si effettua su tutte le richieste verificate e pervenute al sindaco fino al 15 gennaio. Se il sindaco riceve la comunicazione della deliberazione di verifica della regolarità delle richieste di referendum dopo il 15 gennaio e non oltre il 15 luglio, con ordinanza da emanarsi entro il 31 luglio indice il referendum fissando la data di convocazione degli elettori di una domenica compresa fra il 15 ottobre ed il 30 novembre.

4. L'ordinanza del sindaco deve indicare la data di svolgimento della consultazione ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo ed elencare, per ciascun referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.

5. L'ordinanza è pubblicata senza ritardo all'Albo pretorio e si dovrà inoltre dare notizia dell'ordinanza di indizione mediante manifesti da affiggersi almeno 40 giorni prima della data stabilita per la votazione.

6. La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 25

Concentrazione di istanze referendarie

1. Con l'ordinanza di indizione del referendum, prevista dall'art. precedente, il sindaco sentita la commissione tecnica di cui all'art. 17 ed i promotori dei referendum, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.

Art. 26

Periodi di sospensione del referendum

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:

- a) nei sei mesi che precedono la scadenza del consiglio comunale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo consiglio comunale ;
- b) in caso di anticipato scioglimento del consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'ordinanza di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo consiglio comunale,
- c) nei tre mesi antecedenti o successivi alla data fissata per elezioni politiche, amministrative o referendarie che interessano il comune.

Art. 27

Disciplina della votazione

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune alla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione del comune per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Art. 28
Certificati elettorali

1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali vengono consegnati dal trentesimo al quindicesimo giorno antecedente la data fissata per il referendum.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, fino al giorno stesso della consultazione e prima della chiusura dei seggi elettorali.

Art. 29
Ufficio di sezione

1. L'ufficio di sezione per il referendum è composto di un presidente e di due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente e l'altro di segretario.
2. La commissione elettorale comunale provvede alla nomina dei presidenti di sezione e degli scrutatori con le stesse procedure previste dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.
3. I compensi ai suddetti membri vengono stabiliti dalla giunta comunale con la deliberazione di impegno delle spese referendarie.
4. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in consiglio comunale e dei promotori del referendum.
5. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio o dal segretario generale, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum, da presentarsi all'ufficio elettorale comunale entro il giovedì precedente la consultazione o direttamente al presidente del seggio durante lo svolgimento delle operazioni.
6. L'ufficio di sezione si costituisce alle ore 7.00 del giorno fissato per le votazioni.

Art. 30
Operazioni di voto

1. Le schede per il referendum, di carta consistente di tipo unico e di identico colore, sono prodotte dal comune stesso tramite tipografie di fiducia con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A) e B) allegate al presente regolamento.

2. Esse contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
4. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.
5. Le operazioni di voto hanno inizio dopo il compimento delle operazioni preliminari degli uffici di sezione nella domenica fissata nell'ordinanza di indizione del referendum e proseguiranno fino alle ore venti del giorno stesso.

Art. 31
Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione quale risulta dall'ordinanza del sindaco di indizione del referendum.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

Art. 32
Ufficio comunale per il referendum

1. Presso il comune è costituito l'ufficio comunale per il referendum composto dal segretario generale, dal dirigente del settore e dal responsabile dell'ufficio elettorale, che assume le funzioni di segretario.

Art. 33
Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del comune, l'ufficio comunale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.

2. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso l'ufficio stesso e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, alla commissione tecnica.

3. I promotori della richiesta di referendum, o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la commissione tecnica.

4. La commissione tecnica appena pervenuti i verbali e i relativi allegati procede in pubblica adunanza all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi, della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta a referendum.

5. La proposta soggetta a referendum consultivo è approvata se alla votazione ha partecipato più del 50% degli aventi diritto degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. I risultati sono proclamati dalla commissione tecnica. Di tutte le operazioni di tale commissione è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la segreteria della commissione e l'altro è trasmesso al sindaco.

Art. 34 Reclami

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati all'ufficio comunale per il referendum ed alla commissione tecnica, decide quest'ultima nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

Art. 35 Convocazione organo competente

1. Il sindaco, in base al verbale che gli è trasmesso dalla commissione tecnica, qualora risulti che il quesito sottoposto a referendum abbia riportato il maggior numero di voti validi favorevoli, lo trasmette al presidente del consiglio comunale il quale procede all'iscrizione di tale organo per la pronuncia prevista dall'art. 51 dello Statuto comunale.

2. Nel caso che non sia stata raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli di cui al comma precedente, il sindaco trasmette l'esito al presidente del consiglio il quale ne dà comunicazione nella prima seduta successiva.

Art. 36
Pronunciamento del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale , nel caso di cui al comma 1 del precedente articolo, si pronuncia uniformandosi in tutto o in parte ovvero respingendo il risultato referendario e assume, anche successivamente, tutti gli atti conseguenti.
2. La pronuncia sul risultato referendario, deve essere assunta, con adeguata e analitica motivazione, col voto della maggioranza dei consiglieri assegnati, resa per appello nominale.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 Disposizioni applicabili

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Testo Unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni.

Ad esso dovranno fare riferimento gli organi del comune nella assunzione degli atti di competenza per garantire al meglio lo svolgimento dell'istituto referendario.

In particolare per:

- la convocazione dei comizi elettorali;
- l'organizzazione dei seggi elettorali e le dotazioni;
- le modalità di consegna al presidente dell'ufficio elettorale di sezione del materiale occorrente per la votazione;
- le modalità di restituzione dello stesso;
- la definizione delle norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio;
- la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione;
- la propaganda elettorale.

Art. 38 Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum sono a carico del comune.

2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

Art. 39 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 64, dello Statuto, viene adottato dal consiglio con la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati. La stessa maggioranza è richiesta per le eventuali modifiche. Entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato e l'adempimento della pubblicazione, all'albo pretorio, per quindici giorni.

Art. 40
Diffusione

1. Copie del regolamento sono inviate a tutti i componenti degli organi elettivi, ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali, agli organismi di partecipazione popolare, ai revisori dei conti, agli enti, aziende, istituzioni, società dipendenti od ai quali il comune partecipa. Il testo completo del regolamento, ovvero stralci salienti di esso sono pubblicati nel *"Notiziario del Comune"*.

--- * * * ---